



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Simona Boiardi	Presidente relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice
dott.ssa Damiano Dazzi	giudice

nel procedimento 16-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata familiare del patrimonio di Rinaldini Marco e Montanari Francesca, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Stefania Iotti nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 16-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata familiare dei propri beni proposto ai sensi degli articoli 66 e 268 ccii dal sig. Rinaldini Marco (cf: RNLMRC59H20H223G), nato a Reggio Emilia, il 20.06.1959 e dalla sig.ra Montanari Francesca (cf: MNTFNC77L54D037I) nata a Correggio (RE) il 14.07.1977, entrambi residenti in Correggio (RE), via Davolio n. 3, presentato con l'assistenza dell'Avv. Ivana di Vico del foro di Torino;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente ; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Stefania Iotti, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;



ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto, in particolare, che il sig. Rinaldini (socio accomandatario di una sas cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese in data 29 settembre 2023) ha dimostrato che la società in questione non ha superato i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) ccii;

ritenuto che ricorrono i requisiti di cui all'art. 66 co. 1 in quanto il sovraindebitamento ha origine comune poiché deriva, quasi prevalentemente, da obbligazioni assunte per l'esercizio delle attività imprenditoriali svolte dal sig. Rinaldini, per le quali la sig.ra Montanari ha rilasciato fideiussioni;

che i ricorrenti possono ritenersi membri della stessa famiglia secondo il disposto dell'art. 66 comma 2 ccii, intendendosi per tali, tra gli altri, i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 75;

considerato, infatti, che sono uniti da legami affettivi e da un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale, avendo la medesima residenza (e domicilio), sia anagrafica che di fatto, presso la stessa abitazione;

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Rinaldini per euro 373.611,55 (oltre ai debiti sorti nel corso della procedura per i compensi dell'OCC e degli Advisor e spese di procedura) e a carico della sig.ra Montanari debiti per euro 81.519,31 (in parte in comune con il sig. Rinaldini in quanto si riferiscono a garanzie prestate in favore di quest'ultimo);

rilevato che i ricorrenti, non sono proprietari di beni mobili registrati mentre risultano titolari di conti correnti con giacenze esigue;



rilevato che il patrimonio dei ricorrenti è costituito unicamente dagli immobili sito in Correggio via Davolio n. 3 (foglio 34, particella 346, sub 36, cat. A/2 e foglio 34, particella 346, sub 15, cat. C/6) di cui il sig. Montanari è titolare del diritto di usufrutto e la sig.ra Montanari della nuda proprietà;

rilevato che sugli immobili risulta iscritta ipoteca volontaria per una somma di € 123.600,00 in favore di Deutsche Bank più altre ipoteche in favore di Agenzia delle Entrate che colpiscono solo il diritto di usufrutto;

considerato che gli immobili sono oggetto di un contratto preliminare, privo di data certa, non trascritto e, quindi, non opponibile alla procedura;

rilevato che il ricorrente percepisce pensione INPS per un importo pari ad euro 830,00 mensili, mentre la sig.ra Montanari è attualmente disoccupata, in cerca di occupazione, avendo percepito, fino a dicembre 2023, il reddito di cittadinanza;

rilevato che, allo stato, il reddito dei ricorrenti non è sufficiente neanche per far fronte alle spese di mantenimento che sono state quantificate in euro 1.107,00 e quindi non sono in grado di mettere a disposizione somme a favore della procedura;

considerato, tuttavia, che la sig.ra Montanari è in cerca di occupazione, per cui la stessa dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come verranno, in caso di reperimento di una occupazione, eventualmente quantificate nel corso della procedura;

rilevato che la proposta prevede la messa a disposizione dei creditori del ricavato della vendita degli immobili con cui si dovrebbe provvedere al soddisfacimento dei creditori in base alle rispettive cause di prelazione;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto



dall'art. 275 ccii, ove saranno indicate tra l'altro le modalità di vendita dei beni immobili predetti;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Rinaldini Marco (cf: RNLMRC59H20H223G), nato a Reggio Emilia (RE) il 20.06.1959 e della sig.ra Montanari Francesca (cf: MNTFNC77L54D037I) nata a Correggio (RE) il 14.07.1977, entrambi residenti in Correggio (RE), via Davolio n. 3;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Stefania Iotti, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o



di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 5 marzo 2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il Presidente
Simona Boiardi

